



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 26-05-2025

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di maggio con inizio alle ore 19:06, parte in videoconferenza da remoto parte in presenza nell'aula consiliare del Municipio di Neoneli sito in via Roma n. 83, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, risultano all'appello:

Cau Salvatore	P	Piras Ivano	P
Demontis Mariella	A	Magario Giorgio	A
Satta Paolo	P	Urru Daniela	A
Fais Sara	P	Mascia Antonio	P
Corda Nicola	P	Farina Lucia Caterina Consolata	A
Murgia Ornella	P		

presenti n. 7 Assenti n. 4.

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale, Dott. Claudio Demartis.

Verificato il numero legale, il Presidente Sindaco Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

Il Sindaco Salvatore Cau illustra brevemente la proposta in oggetto, spiegando la novità per gli studenti e i lavoratori fuori sede; la proposta è approvata con voti unanimi e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 23.04.2025 predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Richiamati nella materia in oggetto i seguenti atti normativi:

- l'art. 8 del d.p.r. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti comunali;
- l'art. 149 del d.lgs. n. 267/2000, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, che ha istituito la TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il d.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, inclusa la definizione dei livelli di qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento degli stessi, la tutela dei diritti degli utenti;
- l’art. 3, comma 5-*quinquies*, del d.l. n. 228/2021, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine per l’approvazione del bilancio, se approvato successivamente;
- la deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 443, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA 24/11/2020, n. 493, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione delle tariffe per l’anno 2020;
- la deliberazione ARERA del 03/08/2021 n. 363, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA 18/01/2022, n. 15, di adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che introduce a) un *set* di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, per garantire prestazioni minime omogenee sull’intero territorio nazionale; b) indicatori e relativi *standard* generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni; c) gli obblighi di servizio afferiscono alla qualità contrattuale e tecnica; al loro rispetto sono tenuti il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ognuno per le attività di propria competenza: il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; il gestore della raccolta e trasporto e il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade; l’art. 3 della deliberazione dispone che le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente;
- l’art. 14 della legge n. 118/2022 sostituisce l’art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani ed effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato privato compiono una scelta vincolante per un periodo non inferiore a due anni, in luogo dei cinque anni prescritti dal testo previgente; restano confermate la riduzione tariffaria e l’onere di mostrare che tali rifiuti siano effettivamente conferiti a gestore privato.

Considerato che il Consiglio Comunale di Neoneli:

- ha approvato con deliberazione n. 16 del 30.06.2021 il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti con deliberazione del Consiglio Comunale;
- ha approvato con deliberazione n. 22 del 30.05.2022 la determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica per i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Considerato che:

- benché in dottrina sussistano diverse posizioni circa la cogenza delle norme dettate da ARERA in merito ad alcuni obblighi relativi alla gestione della tassa e del rapporto con gli utenti, occorre tenere conto della competenza che le disposizioni di legge riconoscono ad ARERA nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio;
- l’Autorità considera in ogni caso (nella deliberazione n. 15/2022) che sono “*fatte salve le norme speciali sull’autotutela, sul rimborso e sul giudizio tributario*”;

- occorre aggiornare il regolamento per la disciplina della TARI alle disposizioni del TQRIF, tenendo conto dell'esigenza di un adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e le previsioni del TQRIF.

Vista la proposta di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), predisposta dall'Ufficio Tributi, aggiornato alle disposizioni del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e ad altri aspetti del servizio.

Richiamati in materia di pubblicazione ed efficacia dei regolamenti comunali in materia fiscale:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che dispone: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;
- l'art. 13, comma-15 ter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Preso atto che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali:

- acquistano efficacia dalla data di pubblicazione;
- hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Accertato che:

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021, non risulta essere stato inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il predetto regolamento non ha mai acquistato efficacia;

- conseguentemente, resta in vigore fino al 31.12.2024 il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2020, a suo tempo inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Considerato che il nuovo regolamento deve essere:

- pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- inserito nel Portale del Federalismo Fiscale, in base al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole circa la regolarità tecnica e il parere favorevole circa la regolarità contabile, resi dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. 267/2000, espresso con verbale n. 7/2025 del 05.05.2025, ns. prot. n. 1568 del 07.05.2025.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti.

DELIBERA

1. Di prendere atto che:

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021, non risulta essere stato inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il predetto regolamento non ha mai acquistato efficacia;
- conseguentemente, resta in vigore fino al 31.12.2024 il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.07.2020, a suo tempo inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

2. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, composto di n. 29 articoli ed un allegato A, allegato alla presente deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2025.

3. Di prendere atto che, dalla data di efficacia del regolamento approvato, cessa di avere applicazione il regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 24.07.2020.

4. Di prendere atto che spettano alla Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

5. *Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti*, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Salvatore Cau
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Demartis
Firmato Digitalmente